

**Allegato alla proposta di delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. 1731 DEL 30/10/2006**

**AREA 19 – SETTORE 01**

Il sottoscritto Dr. Albino D'Ascoli, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Programmazione Sanitaria – Servizio 03 Economico Finanziario e Servizio 06 Contenzioso Finanziario delle Aziende Sanitarie e delle ex UU.SS.LL. e degli atti tutti, richiamati nella proposta di delibera, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

**A T T E S T A**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

- Casa di Cura Ruesch s.p.a. Partita IVA 00730590635;
- Commissario ad Acta Dr. Marcello Zottola C. F. ZTTMCL66A21D708R

**Oggetto della spesa:**

pagamento per:

- a) spese di giudizio – sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V - su ricorso promosso dalla Casa di Cura Ruesch per la riforma della Sentenza del Consiglio di Stato 4237/2009;
- b) compenso in favore del Commissario ad Acta Dr. Marcello Zottola.

**Tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza esecutiva ai sensi dell' art 47 comma 3 lett a)

**Relazione sulla formazione del debito fuori Bilancio:**

- con decisione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2755/2005, resa in data 30.5.2005, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso proposto dalla Casa di cura C.G. Ruesch s.p.a. avverso la deliberazione n. 278 con la quale l' ex U.S.L. 37 (ora A.S.L. Napoli 1 Centro ) in data 28.4.1993 aveva dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento tra la Casa di cura e il S.S.N., ai sensi dell'art. 44, legge n. 833/1978;
- con successiva decisione n 4237 del 30 giugno 2009, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva il ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla citata delibera n. 278/1993.

- con decisione n. 4312/2010 il Consiglio di Stato accoglieva, altresì, il ricorso per ottemperanza del giudicato proposto dalla citata Casa di Cura nominando commissario ad acta, in veste anche di perito d'ufficio, il Dirigente l'Ufficio di ragioneria della Prefettura di Roma - Dr. Marcello Zottola, con l'incarico di determinare con precisione la somma in questione e di provvedere al versamento alla Casa di cura interessata;
- che con decisione 26 luglio 2011, n. 4466 il Consiglio, tenuto conto dei reclami proposti dalle parti, stabiliva nuovi e integrativi criteri di computo;
- in esecuzione di detta statuizione il Commissario, in data 5 agosto 2011, adottava una nuova determinazione con la quale liquidava la somma da corrispondere alla Casa di Cura nella misura di euro 40.310.813,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con ricorso n. 10439 del 2009 integrato da motivi aggiunti, la Regione Campania contestava la nota commissariale del 20 settembre 2011 con la quale il Commissario emetteva un ordine speciale di pagamento nei confronti del Banco di Napoli, in favore della casa di cura Ruesch, per un importo parti a euro 40.382.911,00;
- con sentenza n. 01194/2012, il Consiglio di Stato V Sezione respingeva il reclamo proposto dalla Regione Campania, condannandola al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 5.000,00 in favore della casa di Cura Ruesch, disponeva la compensazione delle spese con riguardo alle altre parti di giudizio nonché la definitiva liquidazione del compenso spettante al Commissario ad Acta nella misura di € 4.000,00.

#### **Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito**

Sentenza del Consiglio di Stato V Sezione n. 1194/2012

SORTA CAPITALE € 9.000,00

Spese accessorie € 0

**TOTALE DEBITO € 9.000,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### **ATTESTA**

- che l'ordine di pagare emesso dal Consiglio di Stato non ammette dilazioni, in quanto costituisce valutazione del danno in via esecutiva;
- che occorre procedere al pagamento delle somme di che trattasi e rappresentate nella sentenza del Consiglio di Stato V Sezione n. 1194/2012;
- che tale debito rientra nella fattispecie del debito fuori bilancio di cui all'art. 47 co 3 L.R. 7/2002, in quanto debito certo, liquido ed esigibile, non previsto in Bilancio;
- che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 e ss. c.c.;
- che saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**chiede**

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47 co 3 L.R. 7/2002 per l'importo complessivo di euro 9.000,00.

La presente si allega alla proposta di delibera, unitamente agli atti riportati nella medesima.

Allega la seguente documentazione :

copia della Sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 1194/2012.

Data, 16/11/2012

Piano Sanitario Regionale  
Dr. Albino D'Assoli

Il Dirigente del Servizio  
Economico Finanziario  
Dr. Giancarlo Ghidelli

Dott.ssa Oliva Marianna

Il Dirigente del Servizio  
Contenzioso Finanziario  
delle A.A.S.S.LL. ed ex UU.SS.LL.  
Dr. Luigi Pannico

Dott.ssa Cifaldi Alessia